

~~1/96~~

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la "Associazione Culturale Buggiano Castello Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come "Associazione Culturale Buggiano Castello Onlus".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Associazione ha sede in Buggiano, località Buggiano Castello (PT), in Via dell'Indipendenza n. 45;

ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO

La Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.-

Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nel campo culturale e ricreativo, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.-

In particolare l'Associazione si propone di promuovere la conoscenza della Valdinievole in generale e del paese di Buggiano Castello in particolare, con riferimento, soprattutto, alla conservazione, valorizzazione e promozione dell'arte e del patrimonio culturale, storico ed architettonico, sulla linea di quanto già realizzato fino ad oggi dall'associazione (Convegni storici di consolidata tradizione, realizzati con il concorso della Amministrazione Comunale; interventi pluriennali di tutela dell'architettura del paesaggio; iniziati-

ve tendenti alla valorizzazione di artisti nel campo della musica e della pittura e della scultura; assegnazione di borse di studio per allievi meritevoli della scuola dell'obbligo; manifestazioni di intrattenimento con spettacoli, mostre e concerti).-

A tal fine saranno mantenuti continui rapporti di collaborazione ed eventuali convenzioni con gli Enti pubblici territoriali e con le Istituzioni Culturali.-

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, fatto salvo il caso di trasferimento a causa di morte.-

La quota al contributo associativo non è rivalutabile ed è e-

spressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-

ARTICOLO 5 - FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DEL-

L'ASSOCIAZIONE

Sono Aderenti della Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci della Associazione;
- i Benemeriti della Associazione, o Soci Onorari.-

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che ^{hanno partecipato} partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Benemeriti della Associazione coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, ^{non eletti} saranno ammessi dall'Assemblea nell'Associazione in ragione del particolare sostegno diretto o indiretto da loro dato all'Associazione medesima.-

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stes-

si in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire come Socio alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

La quota di ammissione dovrà essere pagata al momento dell'ammissione stessa; quella annuale dovrà essere pagata entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.-

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve

la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso, il quale dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni da quello in cui è stato investito della questione.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e

passivo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro l'ultima domenica di aprile) e del bilancio preventivo (entro l'ultima domenica di novembre, alle ore 14 in prima convocazione, ed alle ore 15 in seconda convocazione). Essa inoltre:

- 1) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- 2) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- 3) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- 4) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- 5) delibera sulle eventuali entrate della gestione comunque denominate, nonché sui fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- 6) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo legge e secondo statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno

un decimo degli Aderenti o da almeno tre Consiglieri oppure dal Collegio dei Probiviri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la Sede sociale.-

La convocazione è fatta mediante semplice lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Probiviri almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea in prima convocazione delibera col voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto di voto.-

Sarà comunque necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione, per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione con conseguente devoluzione del patrimonio secondo legge e secondo statuto.-

L'adunanza in seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, purchè un'ora dopo.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di

convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Probiviro o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per aventi diritto al voto si intendono i soci che siano in regola con il pagamento delle quote, verifica questa che sarà effettuata dal Segretario del Consiglio Direttivo preliminarmente all'apertura del dibattito.-

Dell'Assemblea sarà redatto verbale da trasciversi su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima.-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sedici membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, dei quali:

- quindici eletti fra i Soci, con poteri deliberanti;
- uno di diritto, con funzioni consultive in persona di: Assessore alla Cultura del Comune di Buggiano.-

I quindici Consiglieri deliberanti devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.-

Il Consiglio decide a maggioranza degli intervenuti con poteri deliberanti, semprechè siano presenti almeno otto Consiglieri eletti.-

Il Consiglio viene convocato dal Presidente:

- di regola almeno una volta al mese;

- ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno quattro Consiglieri;

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno in ordine a particolari argomenti da trattare.-

I Consiglieri dovranno essere preavvertiti, anche telefonicamente, dal Segretario almeno due giorni prima della data fissata.-

Il Consiglio potrà essere convocato anche dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.-

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano in carica.-

In caso di assenza del Segretario, sarà chiamato a farne le funzioni uno dei Consiglieri presenti.-

Delle riunioni sarà redatto verbale da trascriversi nell'apposito libro a cura del Segretario, sottoscritto da quest'ul-

timo e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione.-

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.-

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo;
- redigere i Regolamenti interni, stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione ed il recesso degli Associati;
- nominare i responsabili o Coordinatori delle Commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per la corretta gestione dell'Associazione.-

ARTICOLO 9 - COMMISSIONI

Il Consiglio potrà, al fine di snellire i lavori, costituire al suo interno speciali commissioni che, anche avvalendosi di consulenti esterni, elaborino specifici programmi in ordine a singole manifestazioni e organizzazioni.-

Le commissioni in questione, alla prima riunione del Consiglio, esporranno il loro operato, onde consentire al Consiglio Direttivo di deliberare in proposito con maggiore celerità

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ha la firma sociale;
- convoca l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- decide sugli atti urgenti e non prorogabili, chiedendone comunque la ratifica al Consiglio Direttivo non oltre quindici giorni dal loro compimento.-

ARTICOLO 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Adeserenti all'Associazione.

Egli provvede inoltre alla materiale convocazione delle Assemblee e delle riunioni e certifica con la sua firma, unita a quella del Presidente, la correttezza delle suddette trascrizioni sui libri sociali.-

ARTICOLO 13 - LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Probiviri nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, avvalendosi, se del caso, di conto corrente bancario, effettua le relative verifiche di contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, informa ed aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato della gestione in occasione di ogni Consiglio.-

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea eleggerà fra i soci fondatori, ordinari ed onorari tre probiviri, i quali resteranno in carica per un trien-

nio, e sono rieleggibili.-

I Proviviri saranno garanti della correttezza della gestione e, a tal fine, esamineranno e sottoscriveranno l'annuale relazione e il bilancio consuntivo da sottoporsi all'assemblea dei soci.

Potranno, inoltre, intervenire in qualunque momento per chiedere chiarimenti sulla gestione medesima, ove ne ravvisino l'opportunità, e chiedere loro stessi al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea dei soci per motivate, gravi ragioni.-

I Proviviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali.-

Il loro compito è anche quello di intervenire in caso di controversie interne dell'Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscarne il suo nome.-

ARTICOLO 16 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è

convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, e comunque alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662.-

30 APR. 2001

Registrazione Pescaia al N. 1299

Sett. IV Pesca

Tip. in Lire 2.570.000

di. ...

di L

B. P. F. ...

di L



atto, approvato e sottoscritto

Luigi Castello, 22 Aprile 2001

Numero - 100015

Paolo Biondi

Paolo Biondi

Paolo Biondi

Paolo Biondi

Paolo Biondi

Paolo Biondi

Enno Cradelli

Enno Cradelli

Piero Corbelli

Imperial. ...

Paolo Biondi

Suttonini Mario

Suttonini Mario

Alfo Spina

Violetta ...

Paolo Biondi

Paolo Biondi